



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

PROT. 10954 DEL 04-11-2008

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**UFFICIO COORDINAMENTO E VIGILANZA
ORDINI TERRITORIALI
PO 444/2008**

*Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Modena*

In relazione al Vostro quesito del 24 settembre 2008, con il quale si chiedevano chiarimenti in merito

- a) alla documentazione che il Consiglio dell'Ordine deve acquisire per il rilascio del parere di liquidazione in presenza di onorari preconcordati;
- b) ai compensi spettanti per la redazione degli atti di trasferimento di quote di S.R.L. e per la loro trasmissione e deposito presso il registro delle imprese,

si evidenzia quanto segue.

In merito al primo quesito si osserva che al Consiglio dell'Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 139/05, è attribuito il potere di formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione. Il parere di liquidazione, stante la natura di ente pubblico non economico dell'Ordine professionale, costituisce atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi.

Il parere del Consiglio dell'Ordine è finalizzato all'accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con le disposizioni tariffarie. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il parere dell'organo professionale consiste nel formale controllo della corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa di categoria e che il sindacato sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sul corretto adempimento delle stesse e sul valore della controversia compete all'autorità giudiziaria chiamata a dirimere le eventuali controversie (Cass. Civ. 18 febbraio 1967, n. 401; Cass. Civ. 19 maggio 1965, n. 976; Cass. Civ. 20 gennaio 1982, n. 384; Cass. Civ. 30 gennaio 1997, n. 932; Cass. Civ. 4 aprile 2003, n. 5321).

Il parere di liquidazione assume valore solo nella fase dell'emissione del decreto ingiuntivo, poiché nell'ordinario processo di cognizione spetta all'attore fornire gli elementi dimostrativi della pretesa. La parcella vistata dal competente ordine

professionale, che costituisce titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, non ha valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio ordinario, e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari, costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del professionista (Cass. Civ. 21 luglio 1960, n. 2038; Cass. Civ. 21 marzo 1983, n. 1977; Cass. Civ. 21 febbraio 1995, n. 1889; Cass. Civ. 7 maggio 1997, n. 3972; Cass. Civ. 19 febbraio 1997, n. 1513; Cass. Civ. 13 novembre 1997, n. 11222; Cass. Civ. 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. Civ. 4 giugno 2001, n. 7487; Cass. Pen. 9 dicembre 2003, n. 12203; Cass. Civ. 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. Civ. 17 marzo 2006, n. 5884).

Pertanto, in sede di liquidazione della parcella il Consiglio dell'Ordine è chiamato ad accertare se per ciascuna attività professionale dichiarata dal dottore commercialista sia stata correttamente applicata la tariffa professionale e siano stati rispettati i criteri per la determinazione dei compensi. Al fine di consentire il riscontro della rispondenza della parcella alle previsioni tariffarie, il professionista nel formulare la richiesta di liquidazione della parcella deve fornire al Consiglio dell'Ordine una descrizione esauriente della prestazione svolta, nonché delle circostanze in cui la stessa è stata resa.

In presenza di onorari preconcordati, il Consiglio dell'Ordine, laddove sussista documentazione scritta (in particolare l'accettazione del cliente) dalla quale risultano gli onorari preconcordati, si limiterà ad apporre il proprio visto senza operare alcun sindacato di merito. Qualora, invece, non sussista alcuna documentazione dalla quale risultino gli onorari preconcordati, il Consiglio dell'Ordine si troverà nell'impossibilità di esprimere il proprio parere.

In relazione al secondo quesito si osserva che le Tariffe professionali di cui al D.P.R. n. 645/1994 (dottori commercialisti) e al D.P.R. n. 100/1997 (ragionieri e periti commerciali) prevedono un compenso specifico per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione dei contratti relativi all'acquisto, alla vendita o alla permuta di quote di partecipazioni, ma non prevedono un compenso specifico per le prestazioni professionali inerenti al deposito dell'atto di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. presso il registro delle imprese.

In particolare, al professionista iscritto nella Sezione A dell'albo, spetteranno per la consulenza contrattuale, comprensiva sia dell'analisi economica della operazione sia della stesura dell'atto di cessione, gli onorari di cui all'art. 45 T.P. con il valore della pratica determinato in misura pari all'ammontare dei corrispettivi pattuiti, ovvero, nell'ipotesi in cui per il trasferimento non fosse fissato un prezzo in denaro, al valore delle quote oggetto dell'atto.

Per il deposito dell'atto di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. presso il registro delle imprese possono applicarsi gli onorari gradualmente previsti dall'art. 26, Tab.1, punto II, lettera d) dalla lettera d).

Si ricorda che tali onorari costituiscono un mero riferimento per il professionista, potendo le parti pur sempre concordare gli onorari, in virtù delle disposizioni dell'articolo 2223 c.c.; dell'art. 2, comma 1, lett. a) del DL 4 luglio 2006, n. 233 (c.d. decreto Bersani), convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 e dell'art. 25 del codice deontologico.

Con i migliori saluti.

Roma, 31 ottobre 2008

Il Condirettore generale

(dott. Pietro Rosi)

